

Le ultime novità della PAC

PAGAMENTO ECOLOGICO (GREENING)

I regolamenti comunitari che disciplinano la riforma della Politica Agricola Comune (PAC) introducono il concetto di “**pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente**”.

Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni ambientali.

1. Diversificazione colturale

2. Mantenimento prati permanenti

3. Creazione di aree a valenza ambientale o di interesse ecologico

Grazie alla serrata trattativa avutasi durante le fasi preparatorie della riforma, l’accordo finale rimedia ad alcune distorsioni della proposta iniziale della Commissione, in particolare in merito alle colture permanenti (oliveti, vigneti, frutteti, agrumeti) ora escluse dai vincoli delle aree a valenza ecologica.

Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al pagamento ecologico sulle superfici a produzione biologica.

1. Diversificazione colturale

Interessa solo le superfici a seminativo ed è applicata in funzione della loro estensione. Prevede la presenza nel piano colturale annuale di più colture, anche se non in rotazione sulla stessa superficie. In Particolare:

- fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione;
- da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% dei seminativi;
- oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e le due principali che sommate raggiungono al massimo il 95% dei seminativi.

Sono escluse dall’obbligo di diversificazione, le aziende in cui:

- le superfici sono interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso);
- i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese, a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso) a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
- i seminativi interamente coltivati nell’anno precedente con una coltura diversa, se tali seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% nella stessa domanda di aiuti nell’anno precedente;

La diversificazione colturale si ispira ai seguenti criteri:

- Una coltura è diversa se appartiene ad un genere differente nella classificazione botanica delle colture; ad esempio il grano duro e il grano tenero **non** sono diversi in quanto appartengono allo stesso genere botanico (Triticum); invece il grano (genere Triticum) e l'orzo (genere Hordeum) sono considerati colture diverse.
- Le colture appartenenti alle famiglie brassicacee, solanacee e cucurbitacee sono considerate diverse quando appartengono a specie diverse anche dello stesso genere.
- Il maggese (terreno a riposo) è considerato una coltura così come, cumulativamente, tutte le piante da foraggio ed i prati.

2. Mantenimento prati permanenti

Gli Stati membri designano i prati permanenti ed i pascoli ubicati in aree ecologicamente sensibili e per l'Italia identificate con le aree "Natura 2000".

Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti "sensibili".

Gli Stati membri assicurano poi che la proporzione della superficie a prato permanente e pascolo in relazione alla superficie agricola nazionale totale non diminuisca oltre il 5%.

Qualora si accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve essere attivato l'obbligo per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente in misura tale da riportare la percentuale al valore originario.

In Italia per le zone ubicate al di fuori delle aree Natura 2000, gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati da Agea, che rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni.

3. Creazione di aree a valenza ambientale o di interesse ecologico

Le aree di interesse ecologico o Ecological Focus Area (EFA) rappresentano il terzo requisito del greening.

Analogamente alla diversificazione si applicano solo alle superfici a seminativo e non alle colture permanenti (vite, fruttiferi, ecc.) e ai prati e pascoli permanenti.

Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo.

La soglia del 5% potrà essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione entro il 31 marzo 2017 e ad una proposta legislativa.

Nella lista proposta dalla Commissione l'Italia ha deciso che le seguenti aree sono considerate aree di interesse ecologico:

- terreni lasciati a riposo,
- terrazzamenti,
- elementi caratteristici del paesaggio, specificati a livello nazionale ed indicati, in base alla scelta italiana, nella tabella,
- fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti,

- ettari agroforestali, realizzati con i PSR,
- fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste,
- superfici con bosco ceduo a rotazione rapida,
- superfici oggetto di imboscimento con i PSR,
- superfici con colture azotofissatrici.

Per calcolare il “peso” delle aree si utilizzano i fattori di conversione e di ponderazione indicati in tabella.

Elementi caratteristici	U.M.	Fattore di conversione	fattore di ponderazione	superficie EFA (mq)
Terreni lasciati a riposo	mq	1	1	1
Terrazze	mq	2	1	2
Elementi caratteristici del paesaggio:				
a) Siepi/fasce alberate	ml	5	2	10
b) Alberi isolati	n.	20	1,5	30
c) Alberi in filari	ml	5	2	10
d) Gruppi di alberi/ boschetti	mq	1	1,5	1,5
e) Bordi dei campi	ml	6	1,5	9
f) Stagni	mq	1	1,5	1,5
g) Fossati	ml	3	2	6
h) Muretti di pietra tradizionali	ml	1	1	1
i) Altri elementi caratteristici adiacenti ai seminativi dell'azienda	mq	1	1	1
Fasce tampone	ml	6	1,5	9
Ettari agroforestali	mq	1	1	1
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali	ml			
_____ Senza produzione	ml	6	1,5	9
_____ Con produzione	ml	6	0,3	1,8
Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida	mq	1	0,3	0,3
Superfici oggetto di imboscimento	mq	1	1	1
Superfici con colture azotofissatrici	mq	1	0,7	0,7

Avremo, ad esempio, che un metro lineare di siepe vale 10 metri quadri di area ecologica, mentre un ettaro di soia (coltura azotofissatrice) vale solo 7000 metri quadri di EFA.

Sono escluse dall'obbligo delle EFA, le aziende in cui:

- i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese o investiti a colture leguminose, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;

- le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari.

Le specie azotofissatrici coltivate nelle nostre zone ed incluse nell'elenco ministeriale sono soia (*Glycine max* L.), erba medica e luppolina (*Medicago sp*), pisello (*Pisum sativum* L.), cece (*Cicer arietinum* L.), fava, favino e favetta (*Vicia faba* L.), lupino (*Lupinus sp.*), trifogli (*Trifolium sp.*) e altre leguminose minori.

Le pratiche equivalenti del greening

Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, le norme prevedono che le prassi favorevoli all'ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del greening.

Rientrano nelle pratiche equivalenti:

- i regimi agroambientali dei **PSR** che adottano misure equivalenti;
- sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali

Per evitare il "doppio finanziamento" di queste misure, saranno applicate riduzioni all'importo individuale di greening.

Alcuni esempi di equivalenza del greening sono rappresentati da:

- Creazione di **fasce tampone** per le zone ad alto valore naturale, siti Natura 2000 o altri siti di tutela della biodiversità, anche lungo siepi e corsi d'acqua.
- Gestione delle **fasce tampone** e delle delimitazioni di campi non coltivate (regime di taglio, varietà di erbe locali e/o regime di semina con varietà regionali e assenza di uso di prodotti fitosanitari, di smaltimento di letame e/o concimi minerali, di irrigazione e di impermeabilizzazione dei suoli).
- Gestione di **bordi**, strisce all'interno di campi e appezzamenti per fauna selvatica o fauna specifica (bordo erbaceo, protezione di nidi, fasce con fiori selvatici, sementi locali miste, colture non raccolte).
- Gestione (potatura, sfrondata, restauro) di **elementi caratteristici del paesaggio** (alberi, siepi, vegetazione ripariale arborea, muretti di pietra (terrazze, fossati, stagni).
- Mantenimento di **suoli torbosi o umidi arabili** seminati a erba (con assenza di uso di concimi e prodotti fitosanitari).
- Produzione su seminativi, con **assenza di uso di concimi** (concimi minerali e letame) e/o prodotti fitosanitari, e non irrigati, non seminati con la stessa coltura per due anni consecutivi e nello stesso posto.
- Conversione di seminativi in prato permanente ad uso estensivo.

Tutti gli interventi citati devono essere attivati nell'ambito di misure del PSR.

Il pagamento ecologico al quale viene riservato il 30% del plafond totale, in Italia verrà calcolato in modo individuale ossia proporzionalmente al valore individuale dei titoli, variabile grazie alla convergenza parziale scelta dal nostro paese.

TRASFERIMENTO DEI DIRITTI PROVVISORI

La normativa comunitaria recepita, anche se non in via definitiva, da quella nazionale, prevede alcune possibilità di trasferimento dei diritti attuabili in seguito all'introduzione di clausole specifiche nei contratti di vendita o affitto di aziende o parti di esse.

1. Una prima possibilità consente agli agricoltori (persone fisiche o giuridiche) in possesso dei requisiti per l'assegnazione di pagamenti diretti, in caso di vendita o di affitto dell'azienda o di parte di essa, con un contratto firmato anteriormente alla data di scadenza per la presentazione della domanda nel 2015, di poter trasferire uno dei requisiti richiesti per avere i titoli nel 2015 vale a dire aver beneficiato nel 2013 di un pagamento diretto.

In questo caso la domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto, presentata dall'acquirente o dal conduttore, dovrà indicare specificatamente la clausola contenuta nel contratto di vendita o di locazione.

2. Inoltre in caso di vendita di un'azienda o di parte di essa, gli agricoltori possono, sempre prima del 15 maggio 2015, trasferire insieme all'azienda (o a parte di essa), i corrispondenti diritti all'aiuto da assegnare.

In tale contesto, ai fini del calcolo del valore dei titoli, sarà possibile per l'acquirente beneficiare dei pagamenti (o della quota parte) che il venditore ha ricevuto per il 2014.

Il venditore dovrà presentare domanda di assegnazione dei diritti; l'acquirente dovrà essere in possesso del requisito di "agricoltore in attività".

Il Regolamento comunitario dispone che la domanda di assegnazione sia presentata dal venditore ma che questi possa espressamente autorizzare l'acquirente a presentare la domanda di assegnazione dei diritti in suo nome.

Nella domanda di assegnazione andrà specificato il contenuto della clausola (ed eventualmente allegato il contratto), il numero di ettari ammissibili che consentono il riconoscimento del titolo, le generalità dell'acquirente.

3. Anche in caso di affitto di un'azienda o di parte di essa, con contratto concluso prima del 15 maggio 2015, gli agricoltori possono convenire di concedere in affitto anche i diritti all'aiuto da assegnare. In tal caso i diritti verranno assegnati al concedente e direttamente affittati al conduttore.

Il locatore/concedente deve presentare domanda di assegnazione dei nuovi titoli, aver avuto diritto a percepire pagamenti nel 2013, l'affittuario deve essere agricoltore in attività ai sensi della normativa in vigore.

Analogamente a quanto previsto per la vendita, anche in caso di affitto il concedente può autorizzare il conduttore a presentare a suo nome la domanda di assegnazione dei diritti.